



DECRETO N. 96 DEL 20 GIUGNO 2024

OGGETTO: Riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile e, stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), da vigneti idonei alla rivendicazione DOC 'delle Venezia' Pinot grigio, per la vendemmia 2024 e, definizione termine ultimo operazioni di riclassificazione da altra DO. Legge n. 238/2016 – art. 39, comma 2 e 4.

NOTE PER LA TRASPARENZA: con il presente provvedimento, si dà attuazione alla richiesta del Consorzio tutela vini Doc Delle Venezia per quanto riguarda la riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile, dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini), per i vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione a Doc 'delle Venezia' – Pinot grigio, per quanto concerne la vendemmia 2024 e, alla definizione del termine ultimo per le operazioni di riclassificazione da altra DO, in conformità a quanto stabilito all'art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016 e dall'art. 4 del disciplinare di produzione.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE AGROALIMENTARE

RICHIAMATO il Regolamento (CE) n. 1308/2013, del 17/12/2013, del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;

RICHIAMATA la legge 12 dicembre 2016, n. 238 (Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino) e in particolare l'art. 39, commi 2 e 4, secondo cui su proposta, dei consorzi di tutela riconosciuti ai sensi dell'articolo 41 della stessa legge, sentite le organizzazioni professionali di categoria e le organizzazioni professionali della regione, le regioni possono prevedere la riduzione della resa massima di vino classificabile a DO ed eventualmente la resa massima di uva a ettaro e stabilire altri sistemi di regolamentazione della raccolta dell'uva e dello stoccaggio dei vini;

VISTO il DM del 18/08/2023 pubblicato in GU n. 203 del 31 agosto 2023, con cui è stato riconosciuto il Consorzio tutela vini Doc 'delle Venezia' (nel seguito solo Consorzio) e attribuito al medesimo l'incarico a svolgere le funzioni di tutela, promozione, valorizzazione, informazione del consumatore e cura generale degli interessi di cui all'art. 41 commi 1 e 4 della legge n. 238/2016 per la Doc 'delle Venezia';

VISTO il vigente disciplinare di produzione della Doc 'delle Venezia', approvato con regolamento di esecuzione n. 1064/2020 della Commissione europea (Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea L 232/45 del 20 luglio 2020), modificato dal D.D.G. Masaf del 15 luglio 2024, ed in particolare l'art. 4 comma 6 che consente alle Regioni e Province autonome di attivare disposizioni per migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali;

ACQUISITA quindi la nota 2024/42_1 (prot. regionale n. 267614 del 4/06/2024) con la quale il Consorzio, ai sensi dell'art. 39 comma 2 e 4 della legge n. 238/2016, chiede:

- 1) di adottare per la vendemmia 2024 la disposizione di cui all'art. 39, comma 2, della legge n. 238/2016, in merito alla riduzione della resa massima di uva per ettaro e di vino classificabile come atto a Doc 'delle Venezia' – Pinot grigio;
- 2) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc 'delle Venezia' – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2024, al fine di migliorare e di stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini Pinot grigio 'delle Venezia' in coerenza con gli obiettivi dell'art. 39, comma 4, della legge n. 238/2016;
- 3) di adottare, mediante l'applicazione dell'articolo 39 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, le disposizioni affinché si determini, per la corrente campagna vitivinicola 2024/2025, la data del 31 marzo 2025 quale

termine per la riclassificazione orizzontale in ingresso da Pinot grigio appartenente ad altra DOC territoriale a Pinot Grigio DOC «Delle Venezie» precisando che successivamente a tale data, 31 marzo 2025, sia possibile procedere alla riclassificazione delle partite di vino atto o certificato originariamente da altra DO, esclusivamente destinate alla pratica del taglio d'annata.

VALUTATA la documentazione allegata alla menzionata nota ed in particolare:

- l'estratto del verbale del consiglio di amministrazione del consorzio del 26 febbraio 2024 e del 20 marzo 2024;
- le risultanze dell'incontro del 28 febbraio 2024 e 24 aprile 2024 con le organizzazioni di rappresentanza dei produttori della filiera;
- l'estratto verbale assemblea ordinaria dei soci del 7 maggio 2024;
- la relazione tecnico economica di accompagnamento alla richiesta formulata dal Consorzio predisposta dal Centro interdipartimentale per la ricerca in viticoltura ed enologia dell'Università di Padova in data 13 maggio 2024;

TENUTO CONTO l'espresso riferimento all'articolo 38 della Legge, presente al comma 6 dell'articolo 4 del disciplinare di produzione, posto in relazione all'adozione di disposizioni finalizzate a migliorare o stabilizzare il funzionamento del mercato dei vini e dei mosti, comprese le uve da cui sono ottenuti, o per superare squilibri congiunturali.

TENUTO CONTO che le previsioni sulla domanda necessitano una pianificazione dell'offerta di Pinot grigio 'delle Venezie' proveniente dalla vendemmia 2024;

TENUTO CONTO che le misure di riduzione delle rese e di stoccaggio delle produzioni adottate per le vendemmie 2021, 2022 e 2023 hanno avuto sul generale riequilibrio tra domanda ed offerta e sul conseguente innalzamento del livello qualitativo del prodotto;

RITENUTO che la definizione di una data limite, entro cui le riclassificazioni debbano essere concluse, costituisca una adeguata modalità di gestione delle stesse, in quanto bilancia i diritti, sanciti dalla norma, relativi la riclassificazione, in capo ai privati e, la gestione dei volumi, propriamente assegnata ai Consorzi di tutela riconosciuti ai sensi del comma 4 dell'articolo 41 della Legge;

RITENUTO che ulteriore bilanciamento degli interessi in gioco derivi dal derogare, la data del 31 marzo 2025, per le riclassificazioni dei quantitativi, utili a costituire il taglio d'annata, che non possono essere superiori al 15% dell'intera partita da certificare in ossequio a quanto previsto dall'articolo 43 del Regolamento 33/2019 e all'obbligo di indicazione dell'annata di produzione delle uve, prevista al comma 7 dell'articolo 7 del disciplinare di produzione;

RITENUTO pertanto coerente, alla normativa puntualmente richiamata, quanto richiesto relativamente la definizione di una data limite entro la quale si possa procedere alla riclassificazione a Pinot grigio 'delle Venezie', permettendo comunque anche oltre tale data la riclassificazione per i volumi propri del taglio d'annata;

CONSTATATO che dall'analisi delle risultanze della relazione a supporto della richiesta emerge il carattere di necessità del provvedimento richiesto;

VERIFICATO che nei termini stabiliti dall'avviso di ricezione della richiesta del Consorzio, pubblicato nel BUR n. 74 del 7 giugno 2024, non sono pervenute osservazioni in merito;

CONSIDERATO che Provincia autonoma di Trento e Regione autonoma Friuli Venezia Giulia hanno in corso di adozione analoga disposizione;

CONSIDERATO che in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione n. 2257/2003 spetta al Direttore della Direzione agroalimentare emanare, in forma di decreto, l'atto riguardante nello specifico la misura in oggetto;

VISTA la legge regionale n. 54/2012 "Legge regionale per l'ordinamento e le attribuzioni delle strutture della Giunta Regionale in attuazione della Legge regionale statutaria n. 1/2012 "Statuto del Veneto";

VISTA la n. DGR n. 851 del 22 giugno 2021 con cui è stato assegnato l'incarico, dal 01/07/2021 al 01/07/2024, al direttore della Direzione agroalimentare;

DECRETA

1. di approvare le premesse, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di accogliere, in condivisione con la Provincia autonoma di Trento e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, la proposta avanzata con nota 2024/42_1 (prot. regionale n. 267614 del 4/06/2024), dal Consorzio tutela vini Doc 'delle Venezie' di gestione dell'offerta;
3. in attuazione di quanto previsto al punto 2:
 - a) di adottare, ai sensi dell'art. 39 comma 2 della legge n. 238/2016 la riduzione della resa per ettaro, di cui al comma 5 dell'art. 4, del disciplinare di produzione, da 18 t/ha a 16 t/ha a cui consegue la determinazione dei superi di cui al comma 5 dell'art. 4, del disciplinare di produzione sulla quota di 16 t/ha;
 - b) di attivare la misura dello stoccaggio della produzione (uve, mosti e vini) ottenuta dai vigneti di Pinot grigio idonei alla rivendicazione della Doc 'delle Venezie' – Pinot grigio provenienti dalla vendemmia 2024 secondo le seguenti modalità:
 - b.1.) i quantitativi da sottoporre allo stoccaggio sono quelli provenienti dalle uve eccedenti
 - per i vigneti dal terzo ciclo vegetativo, le 14 t/ha, pari a 98 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 16 t/ha, pari a 112 ettolitri per ettaro;
 - per i vigneti al secondo ciclo vegetativo, le 8,4 t/ha, pari a 58,8 ettolitri per ettaro, fino alla produzione massima consentita di 9,6 t/ha pari a 67,2 ettolitri per ettaro;
 - b.2.) di escludere dallo stoccaggio i vini destinati a Doc 'delle Venezie' – Pinot grigio oggetto di certificazione biologica;
 - b.3.) di prevedere che i produttori interessati assicurino tracciatura, nella documentazione ufficiale di vendemmia e di cantina, delle produzioni ottenute con il Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI) ai fini di una possibile diversa gestione di tali produzioni nelle eventuali operazioni di svincolo dello stoccaggio;
 - b.4.) di stabilire che lo stoccaggio si concluda entro il 31 dicembre 2025, salvo eventuale proroga;
 - b.5.) di stabilire che lo svincolo, totale o parziale, delle produzioni non possa avere inizio prima del 1° marzo 2025, salvo situazioni eccezionali oggetto di valutazione da parte del Consorzio di tutela della Doc 'delle Venezie';
 - b.6.) di stabilire che i detentori del prodotto sottoposto allo stoccaggio, possano autonomamente nel periodo previsto dai provvedimenti che disciplinano la misura, riclassificare, parte o tutto, il Pinot grigio stoccato atto a Doc 'delle Venezie' – Pinot grigio a vino con o senza IG o ad altra DO;
 - b.7.) di stabilire che la richiesta di svincolo o di riclassificazione, di tutto o solo di una quota parte dei volumi a Doc 'delle Venezie' - Pinot grigio, in considerazione dell'evoluzione della domanda potrà tener conto di diverse segmentazioni del mercato del vino Doc 'delle Venezie' - Pinot grigio;
 - c) di definire al 31 marzo 2025 il termine ultimo per la riclassificazione a Pinot grigio DOC 'delle Venezie' delle partite di vino Pinot grigio atto o certificato ad altra DO permettendo, successivamente a questa data, esclusivamente la riclassificazione, delle quantità relative la pratica del taglio d'annata per la costituzione di partite di vino Pinot grigio DOC 'delle Venezie';
4. di trasmettere il presente provvedimento alla Provincia autonoma di Trento, alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, all'Agenzia veneta per i pagamenti (AVEPA), all'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (ICQRF Nord Est) – Ufficio di Susegana (TV), alla Società Triveneta Certificazioni e al Consorzio tutela vini Doc 'delle Venezie';
5. di dare atto che il presente decreto non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
6. di pubblicare integralmente il presente decreto nel Bollettino Ufficiale della Regione

F.to Dott. Alberto Zannol